

(N. 1596)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1956, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE (V. Stampato N. 2224)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

E DELLA

PROPOSTA DI LEGGE (V. Stampato N. 2055)

d'iniziativa del Deputato ROSINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 LUGLIO 1956

Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli onorari e le vacanze dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'Autorità giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

Art. 2.

L'onorario per una visita medica e relazione, compresa, ove occorra, la prima medicazione, è di lire 1.200.

L'onorario per le sezioni di cadaveri non inumati è di lire 5.000 e per quelle di cadaveri esumati è di lire 10.000, compresi in entrambi i casi, il verbale di autopsia, la relazione sui risultati dell'autopsia stessa, l'esame degli atti processuali e le ricerche dottrinali o di altro carattere che al perito occorressero per rispondere ai quesiti proposti, rimanendo escluse le ricerche di laboratorio.

Art. 3.

Salvi i casi indicati nel precedente articolo, i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di cinque vacanze neppure per operazioni che si riferiscano ad incarichi diversi anche se riguardanti procedimenti diversi. A tal fine il magistrato deve farsi rilasciare dal perito una dichiarazione nella quale il medesimo s'impegna a non superare, con il numero di vacanze richieste, il detto limite massimo giornaliero tenuto conto anche delle richieste che ha fatto o farà per altri incarichi peritali svolti nello stesso periodo di tempo. Il rilascio di tale dichiarazione da parte del

perito, libera il magistrato che liquida la perizia, il cancelliere che redige l'ordine di pagamento e l'ufficio pagatore da ogni responsabilità verso l'Erario per il mancato rispetto del limite massimo di vacanze giornaliere. Il perito dovrà restituire quanto per effetto di dichiarazioni inesatte ha percepito in più, superando il detto limite.

La limitazione delle cinque vacanze giornaliere non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'Autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale d'udienza il numero delle vacanze.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 4.

Le vacanze per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1.000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500, per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze, per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto.

Art. 5.

Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma

lettera *a*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.800, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *b*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.500, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;

c) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *c*) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennità giornaliera di lire 1.200, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad 8 ore, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e su autorizzazione del giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.

Art. 6.

I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantità e di valore.

L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore.

Agli effetti del rimborso, l'Autorità giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessità sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantità dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato della necessità e della durata di esso.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le dotazioni del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.